

L'art. 5 del [D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013](#) ha previsto l'istituzione dell'**accesso civico**, quale diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Modalità di richiesta accesso civico

La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza Dott. Riccardo Giusti e presentata secondo una delle seguenti modalità, per:

- posta elettronica all'indirizzo oger@pec.geologiemiariomagna.it

Iter amministrativo

Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta all'Ufficio di competenza e ne informa il richiedente.

L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell'amministrazione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell'Ordine, quale soggetto titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimità della richiesta, attiva l'ufficio di competenza a provvedere alla pubblicazione omessa o ad integrare quella incompleta e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale

- per posta elettronica all'indirizzo oger@pec.geologiemiariomagna.it

Applicabilità dell'accesso civico

L'Accesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.